

REPUBBLICA ITALIANA
BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 8 marzo 2014

*Si pubblica di regola
il mercoledì
con esclusione dei giorni festivi*

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

Avvertenze: Ai sensi della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria si pubblica in Perugia ed è suddiviso in tre serie. Nella **SERIE GENERALE** sono pubblicate le leggi e i regolamenti regionali; i testi unici; i testi coordinati di leggi e regolamenti regionali; il Regolamento interno e le deliberazioni del Consiglio regionale; le ordinanze e i decreti del Presidente della Giunta; le deliberazioni della Giunta regionale, le determinazioni la cui pubblicazione è prevista da leggi o regolamenti; la proclamazione dei risultati elettorali delle elezioni regionali; le richieste di referendum e la proclamazione dei relativi risultati; le sentenze e le ordinanze della Corte Costituzionale relative a leggi della Regione, a leggi statali, a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione stessa, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi regionali. Nella **SERIE AVVISI E CONCORSI** sono pubblicati gli avvisi, i bandi, i concorsi e ogni altro atto la cui pubblicazione è disposta da leggi o regolamenti. Sono pubblicati, a richiesta di soggetti pubblici o privati, atti di particolare rilevanza per l'interesse pubblico, la cui pubblicazione non è prescritta da leggi o regolamenti. Nella **SERIE INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE**, sono pubblicati l'oggetto delle proposte di legge, di regolamento e di atti amministrativi di indirizzo e programmazione presentati al Consiglio regionale, nonché il testo degli atti per i quali è richiesta la partecipazione.

www.regione.umbria.it

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 7 marzo 2014, n. 2.

Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione))

PARTE PRIMA

LEGGI - REGOLAMENTI - DECRETI - ATTI DELLA REGIONE

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 7 marzo 2014, n. 2.

Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)).

L'Assemblea legislativa ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
(Modificazione dell'articolo 41
della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 41 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione), è aggiunto il seguente:

“3 bis. L'ipotesi di sospensione di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 28 non si applica nel caso di referendum consultivo ai sensi dell'articolo 23, comma 1 dello Statuto.”.

Art. 2
(Modificazione dell'articolo 46 della l.r. 14/2010)

1. Al comma 1 dell'articolo 46, della l.r. 14/2010, le parole: *“tra il 15 aprile e il 30 giugno”* sono sostituite dalle seguenti: *“ricadente nel periodo compreso tra i trenta e i centoventi giorni dalla data del medesimo decreto di indizione del referendum”.*

Art. 3
(Modificazione dell'articolo 47 della l.r. 14/2010)

1. L'articolo 47 della l.r. 14/2010 è sostituito dal seguente:

*“Art. 47
(Rinvio)*

1. Per lo svolgimento del referendum consultivo, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni per lo svolgimento del referendum abrogativo di cui alla Sezione II.

2. Le ipotesi di sospensione di cui all'articolo 28 non operano nel caso di referendum consultivo per l'istituzione di nuovi comuni, per la fusione di comuni esistenti o per la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, di cui alla presente Sezione.”.

Art. 4
(Modificazione dell'articolo 48 della l.r. 14/2010)

1. Al comma 1 dell'articolo 48 della l.r. 14/2010, le parole: "*la risposta affermativa raggiunge la maggioranza degli aventi diritto*" sono sostituite dalle seguenti: "*la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi*".

Art. 5
(Decorrenza dell'efficacia)

1. Gli articoli 46, 47 e 48 della l.r. 14/2010, come modificati dagli articoli 2, 3 e 4 della presente legge, si applicano anche ai referendum consultivi di cui alla sezione IV del Capo III della l.r. 14/2010, avviati, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 7 marzo 2014

MARINI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

- di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'assessore Paparelli, deliberazione 17 febbraio 2014, n. 111, atto consiliare n. 1461 (IX Legislatura);
- assegnato, per competenza in sede redigente, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto regionale, alla I Commissione consiliare permanente "Affari istituzionali e comunitari", il 20 febbraio 2014;
- esaminato dalla I Commissione consiliare permanente secondo il procedimento ordinario;
- testo licenziato dalla I Commissione consiliare permanente il 3 marzo 2014, con parere e relazioni illustrate oralmente dal consigliere Locchi per la maggioranza e dai consiglieri Lignani Marchesani e Dottorini per la minoranza (Atto n. 1461/BIS);
- esaminato ed approvato dall'Assemblea legislativa, con un emendamento, nella seduta del 6 marzo 2014, deliberazione n. 310.

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione regionale Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie e strumentali - Servizio Attività legislativa e Segreteria della Giunta regionale (Sezione Norme regionali, decreti, ordinanze, atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale), ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Nota al titolo della legge:

— La legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14, recante "Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)" (pubblicata nel S.O. n. 2 al B.U.R. 24 febbraio 2010, n. 9), è stata modificata dalla legge regionale 3 agosto 2010, n. 18 (in B.U.R. 5 agosto 2010, n. 36, E.S.).

Note all'art. 1, alinea e parte novellistica:

— Il testo vigente dell'art. 41 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 (si veda la nota al titolo della legge), come integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 41 Procedimento.

1. Per lo svolgimento del referendum consultivo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della Sezione II del presente Capo per lo svolgimento del referendum abrogativo in ordine alla costituzione degli Uffici elettorali, alle operazioni di voto e di scrutinio, alla proclamazione dei risultati e ai reclami.

2. Il referendum consultivo è valido indipendentemente dal numero degli aventi diritto al voto che vi hanno partecipato.

3. Il Presidente della Giunta regionale cura la pubblicazione del risultato del referendum sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3 bis. L'ipotesi di sospensione di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 28 non si applica nel caso di referendum consultivo ai sensi dell'articolo 23, comma 1 dello Statuto.».

— Il testo dell'art. 28 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 (si veda la nota al titolo della legge), è il seguente:

«Art. 28 Sospensione del referendum.

1. Le operazioni e le attività regolate dalla presente Sezione, relative alla indizione, allo svolgimento e alla proclamazione dei risultati, sono sospese:

a) nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla elezione del nuovo Consiglio regionale;

b) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio regionale nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio regionale;

c) all'atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per lo svolgimento di elezioni politiche, nazionali o amministrative.

2. La sospensione di cui al comma 1 non opera nel caso del referendum sulle leggi di approvazione o di modificazione dello Statuto regionale.

3. Il Presidente della Regione, con decreto pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, rinvia i referendum abrogativi già indetti alla prima tornata utile ad una domenica compresa in uno dei periodi di cui al comma 1 dell'articolo 25.».

— La legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante "Nuovo Statuto della Regione Umbria" (pubblicata nel B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17, E.S.), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 4 gennaio 2010, n. 1 (in S.O. al B.U.R. 5 gennaio 2010, n. 1) e 27 settembre 2013, nn. 21, 22, 23, 24, 25 e 26 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 2 ottobre 2013, n. 45).

Il testo dell'art. 23, comma 1 è il seguente:

«Art. 23 Referendum consultivo.

1. Il referendum consultivo è diretto a conoscere gli orientamenti della comunità regionale e di comunità locali su specifici temi che interessano l'iniziativa politica e amministrativa della Regione.

Omissis.».

Nota all'art. 2, alinea:

— Il testo vigente dell'art. 46 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 46
Indizione.

1. In seguito alla trasmissione della deliberazione di cui al comma 2 dell'articolo 43, il Presidente della Regione indice, con proprio decreto, il referendum consultivo fissando la data della consultazione popolare in una domenica *ricadente nel periodo compreso tra i trenta e i centoventi giorni dalla data del medesimo decreto di indizione del referendum.*

2. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, è notificato al Presidente della Corte d'appello di Perugia ed è comunicato ai Sindaci dei Comuni della regione interessati alla consultazione.

3. Almeno trenta giorni prima della data stabilita per la votazione, i Sindaci dei Comuni della regione interessati alla consultazione provvedono a dare notizia agli elettori della indizione del referendum mediante appositi manifesti.».

Note all'art. 3, alinea e parte novellistica:

— Il testo vigente dell'art. 47 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 (si veda la nota al titolo della legge), come sostituito dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 47
Rinvio.

1. *Per lo svolgimento del referendum consultivo, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni per lo svolgimento del referendum abrogativo di cui alla Sezione II.*

2. *Le ipotesi di sospensione di cui all'articolo 28 non operano nel caso di referendum consultivo per l'istituzione di nuovi comuni, per la fusione di comuni esistenti o per la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, di cui alla presente Sezione.».*

— Per il testo dell'art. 28 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14, si vedano le note all'art. 1, alinea e parte novellistica.

Nota all'art. 4, alinea:

— Il testo vigente dell'art. 48 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 48
Esito del referendum e adempimenti conseguenti.

1. La proposta soggetta a referendum consultivo è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l'esito è favorevole, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum consultivo, il Presidente della Regione propone al Consiglio regionale un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Se l'esito è negativo, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum consultivo, il Presidente della Regione ha facoltà di proporre al Consiglio regionale un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum. L'esito negativo non preclude l'esercizio dell'iniziativa legislativa ai sensi dell'articolo 35 dello Statuto.».

Note all'art. 5:

— Per la legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14, si veda la nota al titolo della legge.

— Per il testo vigente dell'art. 46 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14, si veda la nota all'art. 2, alinea.

— Per il testo vigente dell'art. 47 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14, si vedano le note all'art. 3, alinea e parte novellistica.

— Per il testo vigente dell'art. 48 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14, si veda la nota all'art. 4, alinea.

— Il testo dell'art. 43, comma 2 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 (si veda la nota al titolo della legge), è il seguente:

«Art. 43

Deliberazione e indizione del referendum per l'istituzione di nuovi Comuni,
i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni.

Omissis.

2. Il referendum consultivo è deliberato dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta della Giunta o di un quinto dei Consiglieri regionali, previa acquisizione del parere di cui al comma 1 dell'articolo 45. La deliberazione del Consiglio regionale favorevole allo svolgimento del referendum consultivo è trasmessa al Presidente della Regione.

Omissis.».

Nota alla dichiarazione d'urgenza:

— Il testo dell'art. 38, comma 1 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (si vedano le note all'art. 1, alinea e parte novellistica), è il seguente:

«Art. 38.

Pubblicazione e comunicazione

1. La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla sua promulgazione da parte del Presidente della Regione ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda un termine diverso.

Omissis.».

MODALITÀ E TARIFFE DELLE INSERZIONI - 2014

Il testo degli avvisi di cui si richiede la pubblicazione, deve essere redatto su carta legale o, in caso di esenzione dalla tassa, su carta uso bollo.

Tutti gli avvisi devono essere corredati da una lettera di richiesta di pubblicazione firmata contenente le generalità e l'indirizzo del richiedente nonché del codice fiscale e/o della partita IVA. Dovrà inoltre essere allegata la ricevuta del versamento delle spese di pubblicazione.

La tariffa di pubblicazione è fissata in:

- € 25,00 + IVA al 22% per ogni pagina (o frazione) nel formato uso bollo (25 righe da 60 battute);
- € 100,00 + IVA al 22% per ogni pagina (o frazione) in formato A4 (nel caso di cartine, tabelle o immagini)

Il pagamento può essere effettuato in uno dei seguenti modi:

- versamento diretto sul conto corrente postale n. 12236063 intestato a «Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - Palazzo Donini - C.so Vannucci, 96 - 06121 Perugia» indicando nella causale del versamento l'inserzione a cui si fa riferimento;
- bonifico bancario sul medesimo conto, utilizzando le seguenti coordinate bancarie: IBAN IT60 Y 07601 03000 000012236063 (Bancoposta)
- In seguito all'entrata in vigore dell'art. 35 del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 marzo 2012, ed in attuazione della circolare n. 11 del 24 marzo 2012 della Ragioneria generale dello Stato, è entrato a regime il sistema c.d. di "TesoreriaUnica".

Tutti i pagamenti tra Enti ed Organismi Pubblici assoggettati a tale regime, devono essere effettuati indicando come modalità di pagamento Girofondi Banca D'Italia.

Per quanto riguarda la Regione Umbria il conto da utilizzare è il n. **31068** presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Perugia.

Le richieste di inserzione vanno inoltrate esclusivamente a:

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
PALAZZO DONINI - CORSO VANNUCCI, 96
06121 PERUGIA

fax: 075 5043472

pec: bollettinoufficiale.regione@postacert.umbria.it

I TESTI DA PUBBLICARE DOVRANNO PERVENIRE INDEROGABILMENTE ENTRO IL LUNEDÌ DELLA SETTIMANA PRECEDENTE QUELLA IN CUI SI RICHIEDE LA PUBBLICAZIONE.

Il testo deve essere inviato anche in formato elettronico (DOC, RTF, ODF) tramite posta elettronica (e-mail: bur@regione.umbria.it). L'invio del testo in formato elettronico deve avvenire previo accordo con la Redazione alla quale deve comunque essere inviato anche l'originale cartaceo.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare, in originale, la firma del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello. Inoltre, per quanto riguarda il testo da pubblicare, è necessario che esso contenga anche la denominazione dell'ente richiedente, l'oggetto della pubblicazione, il luogo e la data.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

MODALITÀ DI VENDITA ARRETRATI FINO AL 2012

Il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria è in vendita presso le seguenti rivendite autorizzate:

PERUGIA:	Libreria Grande - Ponte San Giovanni via Valtiera 229/L-P	FOLIGNO:	Cartolibreria Luna - via Gramsci, 41 Cartolibreria Mastrangelo - via Monte Soratte, 45 Cartolibreria Leonardo via S. Maria Infraportas, 41
TERNI:	Cartolibreria Luna - corso Vecchio, 268/270 Libreria Nuova - v.le della Stazione, 25	GUALDO TADINO:	Cartolibreria Ascani - via Storelli, 3
ASSISI:	Cartolibreria Marc & Mark - fraz. Rivortorto via Sacro Tugurio	GUBBIO:	Cartolibreria Pierini - via Reposati, 53
CASCIA:	La Matita Cartogadget, v.le Cavour, 23	MAGIONE:	Cartolibreria Moretti - via XX Settembre, 35/A
CITTÀ DI CASTELLO:	Cartoleria F.lli Paci s.n.c. via Piero della Francesca	MARSCIANO:	Cartolibreria Il Punto rosso - via Fratelli Ceci, 28
CORCIANO:	Cartolibreria Tonzani - fraz. Ellera, via Di Vittorio	TODI:	Cartolibreria Linea Ufficio - v.le Tiberina, 21/23
		SPOLETO:	Spocart di Mariani rag. Alberto - via dei Filosofi, 41/a-43

I numeri arretrati non più reperibili presso le librerie sopra indicate, nonché le raccolte di "Leggi e regolamenti" e "Decreti del Presidente della Giunta regionale", possono essere richiesti alla Redazione del Bollettino Ufficiale - Corso Vannucci, 96 (Palazzo Donini) previo versamento del relativo importo sul c.c.p. n. 12236063 intestato al predetto Ufficio.

CATIA BERTINELLI - *Direttore responsabile*